

SCHEMA DI CONTRATTO

LOTTO 1: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO PER APPALTO INTEGRATO DEL COLLEGAMENTO TRANVIARIO PONTE MAMMOLO – CINECITTÀ LUNGO VIA PALMIRO TOGLIATTI

LOTTO 2: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER APPALTO INTEGRATO DELLA LINEA TRANVIARIA TIBURTINA

LOTTO 3: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER APPALTO INTEGRATO DELLA LINEA TRANVIARIA TERMINI – TOR VERGATA E DEL DEPOSITO DI CENTOCELLE EST

Con la presente scrittura privata tra Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., Società *in house*, soggetta alla direzione e al coordinamento di Roma Capitale, con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 60, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10735431008, per la quale interviene [●], nato/a a [●] il [●], in qualità di [●] e Legale Rappresentante *pro tempore*, domiciliato/a per la carica e ai fini del presente atto ove sopra (di seguito brevemente indicata anche come “**Committente**” o “**RSM**”)

E

(specificare in base alla forma giuridica dell’aggiudicatario del Lotto di interesse)

[●] - con sede legale in [●] alla Via [●] n. [●], C.F. e P.IVA n. [●], REA [●], per il quale interviene [●], nato il [●] a [●], C.F. [●], in qualità di [●] e Legale Rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto ove sopra (di seguito brevemente indicato anche come “**Appaltatore**”)

congiuntamente anche **Parti**, si conviene e stipula quanto segue

PREMESSO

- che, con Deliberazione n. 56 del 13.12.2022, il C.d.A. di RSM ha autorizzato l’indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria in modalità telematica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 2, del D.L. n. 76/2020 - convertito con modifiche nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, “DL n. 76/2020” – 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., suddiviso in 3 (tre) lotti per l’affidamento dei servizi di progettazione inerenti ad alcuni interventi volti a contribuire allo sviluppo futuro e all’attuazione degli Scenari di Piano del PUMS di Roma Capitale e segnatamente:

Lotto 1: servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per Appalto integrato del collegamento tranviario Ponte Mammolo – Cinecittà Lungo Via Palmiro Togliatti;

Lotto 2: servizio di progettazione definitiva per Appalto integrato della linea tranviaria Tiburtina

Lotto 3: servizio di progettazione definitiva per Appalto integrato della linea tranviaria Termini – Tor Vergata e del deposito di Centocelle Est

(la “**Gara**” ovvero la “**Procedura**”);

- [●] *[integrare con l’indicazione dell’indizione e dello svolgimento della Gara]*;
- si dà atto, peraltro, che detta procedura ed i singoli appalti sono sottoposti alla vigilanza collaborativa dell’ANAC (Fascicolo ANAC n. 3399/2022) in ragione del Protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Autorità stessa e il MIT (ora MIM) per lo svolgimento della vigilanza collaborativa sulle opere infrastrutturali individuate nei D.P.C.M. adottati ai sensi dell’art.4 comma 1 del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito, con modificazioni, con la legge 14 giugno 2019, n. 55, come attestato dalla Comunicazione della Commissaria straordinaria Arch. Maria Lucia Conti, 20 luglio 2022, prot. n. 56/T, e dalla Nota ANAC del 1° agosto 2022, prot. n. 62829;
- che, in esito all’espletamento della Procedura, con Deliberazione/Provvedimento [●] n. [●] del [●], è stata disposta l’aggiudicazione del Lotto [●] *de quo* in favore dell’Appaltatore;
- che il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione (nel seguito, “**R.P.E.**” o “**Responsabile del Procedimento**”) è l’Ing. [●];
- [●] *[integrare con l’indicazione degli eventi successivi all’aggiudicazione della Gara]*;
- che, pertanto, le Parti, come sopra costituite, procedono alla stipula del presente atto.

Art. 1

Premesse e documenti richiamati

1. Le premesse, gli atti e tutti i documenti nel presente atto richiamati, con i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

2. A tal fine le Parti concordano nel ritenere allegati al presente Contratto affinché ne formino parte integrante quale documentazione contrattuale, ancorché non uniti materialmente allo stesso, tutti i documenti di gara, con particolare riferimento a:

- il Bando di gara;
- il Disciplinare di gara;
- il Capitolato Tecnico Amministrativo (nel seguito, anche “**Capitolato**”), per la parte relativa al Lotto [●];

- l'ulteriore documentazione tecnica allegata e/o richiamata al Bando di gara, all'art. 3 del Capitolato e alla ulteriore documentazione della Gara relativamente al Lotto [●] (nel seguito, anche "**Documentazione tecnica**");
- l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica presentate dall'Appaltatore in sede di gara per il Lotto [●];
- il Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore deicontratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- l'Informativa *privacy* di RSM.

Art. 2

Norme di riferimento

1) Il presente Contratto è disciplinato, in particolare, dalle seguenti norme:

- a) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii. (di seguito anche "**Codice**");
- b) il Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 207/2010 (di seguito anche "**Regolamento**") e ss. mm. e ii. per gli articoli tuttora vigenti;
- c) il Capitolato generale di appalto per LL.PP., approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145, per le parti ancora in vigore;
- d) il Decreto Legislativo n° 81/2008 e ss. mm. e ii.;
- e) la Legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss. mm. e ii.;
- f) la Legge n. 120/2020, di conversione del Decreto Legge n. 76/2020;
- g) la Legge n. 108/2021, di conversione del Decreto Legge n. 77/2021;

in ogni caso, da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari indicate nel Capitolato nonché dalle leggi, dai regolamenti, dalle circolari, dalle prescrizioni e istruzioni vigenti, emanate da Unione Europea, Stato, Regione, Città Metropolitana, Roma Capitale, ANAS S.p.A., CNR, U.N.I., C.E.I., A.S.L ecc., circa lavori pubblici, igiene, sicurezza, pulizia, circolazione stradale, edilizia e quant'altro – nulla escluso – abbia riscontro diretto od indiretto con le attività lavori oggetto del presente Contratto.

2) Oltre a quanto previsto nel presente atto e relativi allegati, sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti relative alla materia oggetto del presente

Contratto e, in particolare, il D.L. n. 59/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 101/2021, nonché il D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021, nonché tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia di attuazione del PNRR, per il quale l'attività oggetto del presente Contratto è funzionalmente collegata.

- 3) L'Appaltatore, con la firma del Contratto, assume, fra l'altro, l'obbligo del rispetto delle normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori/sub-affidatari e/o cottimisti e per quello della Committente in visita presso la propria sede professionale per controlli e verifiche sullo svolgimento delle attività contrattuali.

Art. 3

Oggetto del Contratto

- 1) Il presente Contratto ha per oggetto la Progettazione [●] della linea tranviaria prevista dal PUMS di Roma Capitale, "linea tranviaria [●][●][●][●][●]..." (Lotto [●]), così come descritto nel Capitolato e dettagliato nella Documentazione tecnica, inerente al Lotto [●] (di seguito la "Progettazione" o "Progetto"). Per l'individuazione dettagliata delle prestazioni che formano oggetto del presente Contratto si rimanda al Capitolato e alla Documentazione tecnica e disposizioni esecutive, oltre che all'ulteriore documentazione della procedura di cui alle premesse.
- 2) Ai termini e alle condizioni di cui ai documenti contrattuali, con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore si impegna a redigere la Progettazione in conformità alle specifiche tecniche nel Capitolato, nonché alla normativa vigente applicabile.

In particolare, l'attività oggetto del presente appalto verrà eseguita in fasi e secondo le modalità stabilite nel Capitolato.
- 3) Rientra, comunque, nell'oggetto del Contratto ogni attività complementare ed accessoria ritenuta indispensabile per dare completamente finita ed idonea all'uso la Progettazione. Le Parti si danno quindi atto che deve intendersi compreso nell'oggetto del Contratto anche quanto non espressamente indicato, ma comunque necessario e/o opportuno per la corretta e compiuta realizzazione della Progettazione. Il contenuto della Documentazione tecnica messa a disposizione dell'Appaltatore in sede di gara deve considerarsi, pertanto, meramente indicativo delle caratteristiche e delle specifiche tecniche delle attività progettuali da eseguire ed in alcun caso limitativo degli oneri e delle responsabilità che l'Appaltatore assume con riguardo alla Progettazione.
- 4) L'Appaltatore assume, nei confronti della Committente, tutti i rischi e gli obblighi previsti e disciplinati dal Contratto e dagli atti ad esso allegati e/o in esso richiamati, con obbligazione di risultato complessivo del rapporto, tenuto conto, in particolare, della tempistica realizzativa e del termine di ultimazione della Progettazione di cui al successivo Art. 5.

Art. 4

Gruppo di progettazione

- 1) L'Appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione della Committente, per tutta la durata del servizio, il Gruppo di progettazione offerto per il Lotto [●] in sede di Gara. In particolare, le figure professionali che dovranno essere presenti all'interno del Gruppo di progettazione sono quelle specificate nell'offerta di gara aggiudicataria, nonché in possesso dei requisiti richiesti dai documenti di gara, e dovranno essere nominativamente individuate con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, estremi di iscrizione al relativo Ordine Professionale ove previsto, indicazione del possesso delle abilitazioni necessarie allo svolgimento della specifica prestazione in attuazione alle relative norme di settore
- 2) Non sono ammesse variazioni nella composizione del Gruppo di progettazione offerto, salvo i casi previsti dalla legge. Le variazioni dovranno, in ogni caso, essere autorizzate dalla Committente previa tempestiva presentazione da parte dell'Appaltatore di motivata richiesta e i tecnici facenti parte del Gruppo di progettazione offerto potranno essere sostituiti esclusivamente da tecnici con comprovata esperienza e professionalità analoga o superiore.
- 3) Il Gruppo di progettazione è composto sia dai tecnici responsabili delle prestazioni specialistiche necessarie per la redazione del Progetto oggetto di appalto e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al Capitolato, individuati di seguito, sia da quelli responsabili di prestazioni specialistiche aggiuntive eventualmente offerte in sede di gara.

Art. 5

Durata del Contratto e cronoprogramma delle prestazioni

- 1) La durata del presente Contratto è di [●] ([●]) giorni naturali decorrenti dalla sottoscrizione del Contratto stesso, ovvero, nel caso di consegna in via di urgenza, dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio, ferme le ipotesi di sospensione del predetto termine per le fasi di approvazione degli elaborati presentati, del processo di verifica ai sensi dell'art. 25 del Dlgs 50/2016 e della Conferenza dei servizi, tutto come meglio precisato nel Capitolato.
- 2) Fermo restando il termine finale suddetto, la consegna degli elaborati della Progettazione dovrà avvenire per *step* successivi, secondo le modalità e tempistiche stabilite nel Capitolato e segnatamente:

[per il Lotto 1]

- consegna del Progetto (e relativi elaborati) entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto o, nel caso di consegna in via di urgenza, dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio;

- a seguito della chiusura della Conferenza dei Servizi e dell'emissione del conseguente provvedimento da parte del RUP, consegna entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, il Progetto adeguato alle osservazioni e prescrizioni di quanto richiesto dalla Conferenza dei Servizi.
- a seguito del processo di Verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice, consegna entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del Rapporto Intermedio di Verifica redatto dal Terzo incaricato degli elaborati aggiornati ai fini della chiusura del processo di verifica e della successiva validazione da parte del RUP.

[per il Lotto 2]

- consegna del Progetto (e relativi elaborati) entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto o, nel caso di consegna in via di urgenza, dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio;
- a seguito della chiusura della Conferenza dei Servizi e dell'emissione del conseguente provvedimento da parte del RUP, consegna entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, il Progetto adeguato alle osservazioni e prescrizioni di quanto richiesto dalla Conferenza dei Servizi.
- a seguito del processo di Verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice, consegna entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del Rapporto Intermedio di Verifica redatto dal Terzo incaricato degli elaborati aggiornati ai fini della chiusura del processo di verifica e della successiva validazione da parte del RUP.

[per il Lotto 3]

- consegna del Progetto (e relativi elaborati) entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto o, nel caso di consegna in via di urgenza, dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio;
- a seguito della chiusura della Conferenza dei Servizi e dell'emissione del conseguente provvedimento da parte del RUP, consegna entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, il Progetto adeguato alle osservazioni e prescrizioni di quanto richiesto dalla Conferenza dei Servizi.
- a seguito del processo di Verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice, consegna entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del Rapporto Intermedio di Verifica redatto dal Terzo incaricato degli elaborati aggiornati ai fini della chiusura del processo di verifica e della successiva validazione da parte del RUP.

- 3) In particolare, la Progettazione, completa di tutti gli elaborati che la costituiscono, una volta consegnata alla Committente, per il tramite del Responsabile del Procedimento, verrà sottoposta a verifica ed istruttoria, anche ai sensi e per le forme dell'art. 102 del Codice. La verifica e l'istruttoria della Committente, e le conseguenti eventuali attività di revisione e/o integrazione degli elaborati progettuali da parte dell'Appaltatore, avverranno secondo quanto stabilito nel Capitolato.
- 4) Qualora la Progettazione non fosse ritenuta meritevole di approvazione da parte della Committente, il RUP inviterà l'Appaltatore ad adeguare gli elaborati di progetto secondo le proprie prescrizioni, assegnandogli un termine perentorio non superiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi. Detto tempo non darà diritto all'Appaltatore ad avanzare alcuna pretesa di carattere economico e temporale nei confronti della Committente.
- 5) Qualora invece la Committente ritenesse la Progettazione non meritevole di approvazione per gravi carenze progettuali, potrà decidere - a proprio insindacabile giudizio - (i) di richiedere la sua rielaborazione fissandone i tempi necessari, applicando in tal caso le penali previste nel presente Contratto, salvo i maggiori danni, ovvero (ii) risolvere il Contratto per inadempimento dell'Appaltatore.
- 6) L'approvazione da parte della Committente della Progettazione non esonera l'Appaltatore dalla sua responsabilità per qualsiasi errore od omissione degli elaborati e per difformità dalle indicazioni fornite nei documenti contrattuali.

Art. 6

Attività di Progettazione

- 1) Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore dichiara, avendo adeguatamente esaminato tutti gli elaborati tecnici a base di gara, di non aver rilevato fatti o motivi tali da fare ritenere gli stessi non adeguati per la successiva completa definizione della Progettazione.
- 2) Il livello della progettazione oggetto dell'appalto è [●] in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 23 e ss., del Codice., del D.L. n. 77/2021, ed in conformità a quanto contenuto nella Parte seconda, Titolo secondo, Capo primo, Sezione seconda del Regolamento, da redigere in conformità alle normative, direttive e linee vigenti in materia di progettazione di opere pubbliche e dei settori specifici (UNI, ISO, UIC, EN, IEC, CEI ecc.), a norma di legge.
(per il Lotto 1) Poiché l'opera oggetto della Progettazione del Lotto 1 è inserita tra quelle previste dalla Legge n. 108/2021, di conversione del Decreto Legge n. 77/2021, e finanziate dal PNRR, l'Appaltatore dovrà svolgere l'attività di Progettazione e, comunque, il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 44 e ss del citato Decreto Legge n. 77/2021, nonché quindi dalle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti

pubblici di lavori del PNRR e del PNC” del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e, comunque, da ogni altro atto o regolamento, linea guida, circolare, vigente o che sarà vigente al momento dell’esecuzione della prestazione.

- 3) Nel redigere la Progettazione l’Appaltatore dovrà fare puntuale riferimento a quanto riportato in tutte le Norme Tecniche vigenti al momento della stesura.
- 4) L’Appaltatore è tenuto ad eseguire l’incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Responsabile del Procedimento.
- 5) Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al Responsabile del Procedimento per l’ottenimento di eventuali permessi e autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti o enti terzi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Committente per l’illustrazione del Progetto e della sua esecuzione.
- 6) Le attività connesse con l’ottemperanza a quanto sopra non danno in ogni caso titolo all’Appaltatore per la richiesta di maggiori oneri né per il riconoscimento di ulteriori compensi oltre quelli già contrattualmente previsti per la progettazione stessa e per gli oneri per la sicurezza, né tanto meno a proroghe dei tempi contrattuali.
- 7) Resta inteso che l’Appaltatore risponderà direttamente nei confronti della Committente per qualunque inadempimento/violazione/omissione/irregolarità commessa nello svolgimento delle attività contrattuali, nonché di qualunque danno, diretto e/o indiretto, che dovesse scaturire dall’attività di progettazione svolta o dovesse essere ad essa in qualche modo connesso e/o collegato.

Art. 7

Proroghe

- 1) Anche ai sensi dell’art. 107 comma 5 del Codice, l’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni contrattuali nel termine fissato, potrà richiederne la proroga.
- 2) La richiesta di proroga dovrà essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudicherà i diritti spettanti all’Appaltatore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Committente. La risposta in merito all’istanza di proroga sarà resa entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
- 3) Resta fermo che in caso di non accoglimento dell’istanza di proroga, l’Appaltatore dovrà ultimare i servizi nel termine stabilito dal presente Contratto e, comunque, nel Capitolato.
- 4) L’Appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del

suddetto termine per le seguenti cause:

- a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvo che siano ordinati dal Direttore dell'esecuzione, ovvero dal Responsabile del procedimento qualora facente funzione anche di Direttore dell'esecuzione, o espressamente approvati da questi;
 - b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Contratto e/o dal Capitolato Tecnico;
 - c) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - e) le sospensioni disposte dalla Committente per inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali, o in ambito sicurezza, nei confronti dei dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 5) Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni contrattuali, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con l'Appaltatore, ovvero con la Committente, se, in questo ultimo caso, l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Committente medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
- 6) Le suddette cause non potranno costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione delle prestazioni contrattuali, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto.

Art. 8

Modifiche del Contratto durante il periodo di efficacia

- 1) Le prestazioni dedotte nel presente Contratto sono modificabili esclusivamente ai sensi e per le forme dell'articolo 106 del Codice.
- 2) In caso di inadempienza è prevista la riesecuzione delle attività a carico (in danno) dell'Appaltatore, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i le medesime attività.
- 3) In caso di occorrenza di entrambe le condizioni di cui all'articolo 106 comma 1 lett. c) del Codice, il Direttore dell'esecuzione, ovvero il Responsabile del procedimento che sia anche

Direttore dell'esecuzione, proporrà la necessaria modifica contrattuale, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile del Procedimento.

- 4) L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Committente e che gli siano state ordinate purché non mutino sostanzialmente la natura delle prestazioni comprese nel Contratto.
- 5) Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, la Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni; in tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Art. 9

Corrispettivo

- 1) Il presente Contratto è stipulato a corpo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd), del Codice. Il corrispettivo complessivo per tutto quanto forma oggetto del presente Contratto, rinveniente dal ribasso del [●] % offerto dall'Appaltatore, è pari ad Euro [●] ([●]/[●]), oneri previdenziali e assistenziali ed IVA esclusi. Il predetto corrispettivo verrà maturato secondo quanto stabilito al successivo art. 10 e nel Capitolato.
- 2) I corrispettivi contrattuali, derivanti dal ribasso offerto, sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere sia diretto che accessorio per dare la Progettazione perfettamente finita, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore anche se non esplicitamente richiamate nei documenti contrattuali.
- 3) L'importo contrattuale remunererà tutti gli oneri diretti ed indiretti di progettazione, compresi i rilievi e le verifiche, studi e/o indagini che l'Appaltatore dovrà o riterrà utile fare.
- 4) L'importo stabilito per la Progettazione resta fisso e invariabile per tutta la durata del Contratto, fatte salve le previsioni di legge e quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo.
- 5) Resta pertanto convenuto che è ad esclusivo carico dell'Appaltatore il rischio relativo alla diversa e maggiore quantità delle attività contrattuali previste che si dovessero rendere necessarie per la predisposizione della Progettazione a regola d'arte, in quanto egli rimane comunque vincolato a fornire la Progettazione stessa al prezzo globale ed onnicomprensivo convenuto.
- 6) Detto corrispettivo a corpo, derivante dal ribasso offerto, si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a suo rischio, tenuto conto della particolarità e della complessità della Progettazione, dello scenario tecnico/organizzativo

complessivo.

- 7) Il corrispettivo per l'elaborazione della Progettazione compensa e remunera la predisposizione della Progettazione a regola d'arte, perfettamente idonea allo scopo, all'uso ed alla funzione cui la stessa è preordinata. Con riguardo al suddetto corrispettivo, l'Appaltatore rinuncia a qualunque altra pretesa di carattere economico o di qualsivoglia altra natura che dovesse derivare da ogni errata valutazione legata alla Progettazione, assumendosi l'Appaltatore ogni rischio in proposito anche in via di alea.
- 8) Revisione prezzi: Sono di seguito stabilite le clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2022, n. 25, nel seguito "D.L. n. 4/2022") e dell'art. 106, comma 1, lettera a), del Codice. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente paragrafo, si rinvia al citato art. 29.

A decorrere dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto e sino al 31 dicembre 2023, l'appaltatore può presentare alla Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione (RPE), motivata e documentata istanza di compensazione, in caso di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto. L'istanza di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto. Ricorrendo le predette condizioni, anche in assenza di una istanza dell'appaltatore, la Stazione Appaltante può procedere d'ufficio.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione (RPE), condurrà apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, la Stazione Appaltante si pronuncerà entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore, il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Il RPE verificherà, altresì, che l'esecuzione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei termini e dei modi contrattualmente previsti. La maggiore o minore onerosità, relativa ad una variazione percentuale superiore al 10%, comporta il riconoscimento di una compensazione/riduzione limitatamente alla sola parte eccedente il 10% e in misura pari al 80% di detta eccedenza/riduzione. La compensazione non può comunque superare in aumento/diminuzione il 10% dell'importo contrattuale originario.

Le compensazioni di cui al presente paragrafo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

E', altresì, ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii..

Oltre alla disciplina prevista dal presente articolo, è fatta salva l'applicazione dell'ulteriore normativa sulla revisione prezzi, nelle forme e nei limiti in cui la stessa sia applicabile all'esecuzione del presente Contratto.

Art. 10

Pagamenti

- 1) Le prestazioni oggetto del presente Contratto verranno contabilizzate e remunerate con le seguenti modalità, a fronte della regolare emissione di fatture e subordinatamente al riscontro di regolarità delle prestazioni, con le seguenti modalità:
 - a) quanto al 20% dell'importo di cui al precedente Articolo 9, comma 1), da erogare, come anticipo, all'Appaltatore (ai sensi, e per gli effetti, dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016);
 - b) quanto al 50% dell'importo di cui al precedente Articolo 9, comma 1), alla consegna di tutti gli elaborati progettuali;
 - c) quanto al 20% dell'importo di cui al precedente Articolo 9, comma 1), a seguito della Validazione del RUP della Progettazione conseguente al completamento della fase di Verifica con esito positivo;
 - d) quanto al saldo del 10% dell'importo di cui al precedente Articolo 9, comma 1), all'avvenuta emissione del Certificato di verifica di conformità del servizio ai sensi dell'art.102 del Codice.
- 2) Nel caso di sospensione delle attività contrattuali di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni la Committente disporrà comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
- 3) I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento. Ogni fattura verrà pagata effettuerà a 60 giorni fine mese data fattura, mediante bonifico bancario; si precisa, infine, che ai sensi del D.Lgs. n. 50/2017, le fatture dovranno contenere la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".
- 4) La liquidazione dell'importo di ciascuna fattura avverrà inoltre subordinatamente alla verifica, nei confronti dell'Appaltatore, della regolarità contributiva attestata dal DURC e della regolarità fiscale di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Qualora dal

DURC risultino irregolarità dell'Appaltatore, la Committente provvederà direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Appaltatore medesimo.

- 5) Ai sensi dell'art. 30 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC dell'Appaltatore o dei subappaltatori/subaffidatari impiegati nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
- 6) Il pagamento della rata di saldo di cui al precedente comma 1, lettera d), avverrà previa costituzione di una garanzia di importo pari alla stessa rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. In particolare, all'esito positivo della verifica di conformità, il Responsabile del Procedimento rilascia il Certificato di verifica di conformità e, dunque, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura della rata di saldo da parte dell'Appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data del certificato di pagamento, subordinatamente al positivo esito delle verifiche di cui al terzo capoverso. Inoltre, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione della cauzione di cui all'art. 103, comma 6 del Codice.

Art. 11

Obblighi di tracciabilità finanziaria

- 1) Per il presente Contratto l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni. In particolare, si impegna a:
 - a) comunicare alla Committente gli estremi identificativi del conto e/o dei conti correnti dedicati che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative all'appalto, entro sette giorni dalla relativa accensione o dalla prima utilizzazione;
 - b) comunicare, nello stesso termine di cui sopra, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso;
 - c) comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
 - d) inserire, a pena di nullità, in tutti i subcontratti derivanti dall'appalto, una clausola sull'assunzione da parte dei subcontraenti della filiera delle imprese degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonchè a trasmettere copia dei contratti stessi alla Committente;
 - e) effettuare tutte le operazioni finanziarie con strumenti di incasso o di pagamento idonei

a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato all'appalto ed a riportare negli strumenti di pagamento il CIG [●][●][●][●]. e il CUP [●][●][●][●].. dell'appalto medesimo.

- 2) L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma - dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui abbia avuto notizia.
- 3) L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- 4) In caso di cessione del credito derivante dal Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo.

Art. 12

Anticipazione

- 1) Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice ed alle condizioni nello stesso riportate, su richiesta sarà corrisposto all'Appaltatore, a titolo di anticipazione, l'importo pari al 20% del corrispettivo previsto per le Fasi di esecuzione contrattuale, da pagarsi entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio delle attività contrattuali. La corresponsione dell'anticipazione è subordinatamente condizionata alla presentazione, da parte dell'Appaltatore, della fidejussione prevista dal medesimo art. 35, comma 18, in assenza della quale l'anticipazione non potrà essere corrisposta.
- 2) L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione delle prestazioni contrattuali l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente.
- 3) Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle attività contrattuali non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 13

Subappalto

- 1) Il subappalto, in caso di riserva in offerta da parte dell'Appaltatore, è ammesso nei limiti di cui all'art. 31, comma 8, del Codice ed è regolato da quanto previsto dall'art. 105 del

medesimo Codice.

- 2) Per quanto riguarda i subcontratti che non sono subappalti, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Committente le informazioni precisate nel medesimo comma (nome del subcontraente, importo del subcontratto, oggetto della prestazione affidata).
- 3) L'affidamento in subappalto potrà avvenire, previa autorizzazione della Committente, previa verifica delle condizioni stabilite dal disciplinare e della documentazione di gara.
- 4) L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 5) L'Appaltatore deposita il Contratto di subappalto presso la Committente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il Contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del Contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
- 6) Qualora l'Appaltatore affidi attività in subappalto senza avere richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni, si applica quanto previsto dalla normativa vigente. Le stesse pene si applicano al subappaltatore. E' data altresì alla Committente la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.
- 7) Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese, a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto del presente Contratto, dovrà essere inserito, come disposto dall'art.3, comma 2, della L.136/2010, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge.
- 8) L'Appaltatore, per quanto eseguito in relazione al presente articolo, è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente. L'Appaltatore è inoltre responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, ai sensi dell'art 105, comma 8, del Codice, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lettere a) e c) del medesimo Codice.

Art. 14

Oneri generali e particolari a carico dell'Appaltatore

- 1) Fermi gli oneri previsti nel Capitolato e nell'ulteriore Documentazione tecnica, l'Appaltatore non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta della Committente, fare o autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto di Progettazione, né divulgare gli elaborati progettuali.

- 2) Sono a carico dell'Appaltatore, e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri ed obblighi descritti nel presente articolo ed in quelli successivi, oltre a quanto altro previsto nel presente Contratto, di cui l'Appaltatore dovrà tener conto nell'esecuzione della Progettazione fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all'Appaltatore per l'osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti articoli.
- 3) L'Appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti di cui all'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016 devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
- 4) L'Appaltatore è tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti, ivi incluse, ove necessario, quelle vigenti nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 15

Garanzie e coperture assicurative

- 1) **Garanzia Definitiva:** Secondo le previsioni dell'art. 103 comma 1 del Codice, l'Appaltatore ha prestato regolare garanzia definitiva per l'adempimento degli obblighi contrattuali sotto forma di [●][●][●]...[●][●][●]... rilasciata dalla [●][●][●]... in data [●][●][●][●]..., per un importo di Euro [●][●][●]....., (Euro [●][●][●][●][●][●]/.....).
- 2) Per le modalità di svincolo e le ulteriori disposizioni in merito alla garanzia si rimanda al citato art. 103 del Codice, comma 1 e comma 5.
- 3) Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di RSM.
- 4) In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
- 5) **Pagamento della rata di saldo:** Ai sensi dell'art. 103, comma 6 del Codice il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di consegna degli elaborati progettuali e la data di emissione del certificato di verifica di conformità.
- 6) **Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale:** L'Appaltatore ha

presentato copia autentica della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice, accesa con la [●][●][●][●][●], in data [●][●][●][●]...., per un importo assicurato di Euro [●]... (Euro/.....).

- 7) La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione della Progettazione che possano determinare a carico della Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
- 8) Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l'inaccettabilità delle polizze presentate senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto.
- 9) L'importo assicurato e/o massimale della polizza non limita la responsabilità dell'Appaltatore che, in ogni caso, risponde nei confronti della Committente per ogni risarcimento del danno.

Art. 16

Penali

- 1) L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal Contratto e dell'esecuzione delle attività appaltate. L'Appaltatore è inoltre responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.
- 2) La Committente potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.
- 3) La Committente avrà la facoltà di comminare all'Appaltatore le penali stabilite ed indicate nel Capitolato, fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori indennità a favore della Committente stessa qualora i danni causati dall'Appaltatore, per qualsiasi titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stessa, ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.
- 4) Le penali oggetto del presente articolo sono cumulabili, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Ove le suddette penali superino tale ammontare, la Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito.
- 5) La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 6) L'applicazione di penali è disposta dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento da comunicare all'Appaltatore; qualora si verificassero ritardi rispetto ai termini contrattuali, si provvederà tempestivamente a contestare il ritardo

dell'Appaltatore e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi a RSM entro 5 (cinque) giorni solari e consecutivi successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità del ritardo dell'appaltatore. La penale non sarà applicata quando sia documentato che il ritardo è dovuto a cause non imputabili all'Appaltatore.

- 7) La Committente potrà applicare le penali comminate trattenendo le corrispondenti somme nel certificato di pagamento successivo al perfezionamento del suddetto provvedimento oppure - e senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale - in occasione del pagamento del saldo delle prestazioni contrattuali.
- 8) L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 17

Risoluzione del Contratto

- 1) In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari e consecutivi, che verrà assegnato a mezzo PEC da RSM per porre fine all'inadempimento, RSM ha facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, il presente Contratto.
- 2) RSM potrà valersi della risoluzione contrattuale in ogni ipotesi di grave negligenza, inadempienza nell'esecuzione del Contratto, ovvero per mancato rispetto delle norme di legge che risultassero comunque pregiudizievoli per l'esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte.
- 3) In ogni caso, RSM potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC, risolvere il presente Contratto nei casi previsti nel presente documento, e comunque: Art. 5 (Durata del Contratto e cronoprogramma delle prestazioni), Art. 11 (Obblighi di tracciabilità finanziaria); Art. 13 (Subappalto); Art. 15 (Garanzie e coperture assicurative); Art. 16 (Penali); Art. 20 (Proprietà della documentazione), Art. 21 (Riservatezza), Art. 24 (Trasparenza), nonché negli ulteriori specifici richiami.
- 4) In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, RSM ha diritto di escutere la garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore o di applicare una penale di importo equivalente, fermo il diritto di procedere comunque per il risarcimento dell'ulteriore danno. In ogni caso, in tali ipotesi resta salva la facoltà di RSM di procedere all'esecuzione (in danno) del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dall'Appaltatore, a spese di quest'ultimo.

5) In tutti i casi, trova applicazione quant'altro previsto dal citato art. 108 del Codice nonché l'art. 110 del Codice.

Articolo 18

Clausole risolutive espresse

Oltre alle ulteriori ipotesi espressamente previste nel presente Contratto, costituiscono motivo di risoluzione di diritto ex art. 1456 del Codice Civile, le fattispecie di seguito previste:

- qualora nei confronti dell'Appaltatore (*ovvero di uno o più tra i soggetti costituenti il RTI Appaltatore*) o di un suo subappaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
- per il venir meno in capo all'Appaltatore di uno o più tra gli altri requisiti previsti all'art. 80 del Codice, oltre ai requisiti di qualificazioni previsti per l'esecuzione dell'Appalto, salvo quanto stabilito al riguardo dall'art. 48 del Codice;
- per la cessione del Contratto, al di fuori dei casi previsti dall'art. 106 del Codice;
- per una o più violazioni della clausola di "Riservatezza", di cui al successivo art. 21;
- per una o più violazioni delle regole di "Trasparenza", di cui al successivo art. 24;
- per una o più violazioni del codice di "Corporate Governance", del Patto di Integrità e del Protocollo d'Intesa di cui al successivo art. 28;
- per l'esecuzione di un subappalto non autorizzato;
- qualora siano stati comminate penali da ritardo per un importo complessivo superiore al 10% dell'ammontare complessivo del Contratto;

Articolo 19

Recesso

Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, RSM si riserva facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto.

Il diritto di recesso di RSM è disciplinato dall'art. 109 del Codice.

Articolo 20

Proprietà della documentazione

- 1) È espressamente convenuto che RSM acquisirà la proprietà e il diritto esclusivo di utilizzazione e riproduzione, a tutti gli effetti di legge, del Progetto e, comunque, dei disegni, degli elaborati progettuali, dei grafici e di ogni documento, nonché dei relativi supporti informatici e di altri elaborati analoghi, prodotti dall'Appaltatore e/o dai suoi ausiliari, nonché di altri eventuali specialisti e consulenti incaricati dell'esecuzione di prestazioni contrattuali, con la sola esclusione di quanto coperto da brevetto. RSM si riserva la facoltà di pubblicare la documentazione di Progetto al pubblico o di consentirne la pubblicazione a scopi progettuali o anche solo culturali.
- 2) È fatto divieto all'Appaltatore di mettere a disposizione e/o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, quanto indicato al precedente comma 1 per finalità che non siano direttamente connesse all'esecuzione del presente Contratto.
- 3) La Committente avrà piena disponibilità del materiale, fatte salve le garanzie di legge ed il rispetto dei diritti d'autore, e potrà introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti od aggiunte necessarie per consentire la prosecuzione della progettazione e quindi la realizzazione dell'opera, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o reclamare diritti di sorta.
- 4) La Committente, in particolare, avrà piena disponibilità del materiale, fatte salve le garanzie di legge ed il rispetto dei diritti d'autore, e potrà introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti od aggiunte necessarie per consentire la prosecuzione della progettazione e quindi la realizzazione dell'opera, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o reclamare diritti di sorta.
- 5) L'Appaltatore garantisce in ogni tempo RSM, in nome proprio e dei propri subaffidatari, contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
- 6) RSM resta estranea ai rapporti tra l'Appaltatore e i titolari o concessionari dei brevetti, marchi, licenze, o altra privativa, alle eventuali controversie che dovessero insorgere con tali soggetti; il medesimo Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne RSM da ogni azione che i soggetti titolari o concessionari di detti diritti dovessero avviare nei suoi confronti.
- 7) Nel caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli impegni ed obblighi previsti nel presente articolo, RSM potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 21

Riservatezza

- 1) Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto l'Appaltatore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 2) L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati che:
 - a) siano o divengano di pubblico dominio, senza che l'Appaltatore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che l'Appaltatore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
 - b) RSM abbia espressamente autorizzato l'Appaltatore a divulgare a specifici soggetti.
- 3) L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, l'Appaltatore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
- 4) L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adottare tutte le misure più opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto possano venire a conoscenza dei menzionati dati ed informazioni.
- 5) È fatto espresso divieto all'Appaltatore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Contratto, salvo espressa autorizzazione di RSM; ciò anche nel caso in cui l'Appaltatore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
- 6) L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal GDPR e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
- 7) In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore anche di uno soltanto degli obblighi di cui al presente articolo, RSM ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che

dovessero derivare alla medesima Committente.

Art. 22

Cessione del Contratto, cessione di crediti e procure all'incasso

- 1) Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice il Contratto non può essere ceduto, a qualsiasi titolo, a pena di nullità della cessione stessa. È fatta salva l'applicazione dell'art. 106, comma 1, lett. d), del Codice.
- 2) È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti di RSM a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del Codice, fatta salva e impregiudicata la possibilità per RSM di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente.
- 3) Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate a RSM. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, fermo quanto previsto dal successivo art. 26 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte della Committente, della relativa documentazione antimafia, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
- 4) Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.

Articolo 23

Trattamento dei dati

(Eventuale) Ai fini dell'esecuzione delle attività previste nel presente contratto, l'Appaltatore tratterà i dati personali di cui Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è titolare per conto e su incarico della stessa ed in conformità alle istruzioni e alle regole contenute nell'accordo sul trattamento dei dati personali, denominato "Atto di nomina a Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali", ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016, allegato al presente Contratto e sua parte integrante.

Nell'esecuzione del presente contratto, ciascuna parte può, altresì, accedere a trattare e/o ricevere i dati personali dell'altra parte in qualità di autonomo titolare del trattamento. Ciascuna parte deve perciò: (a) trattare tali dati personali in accordo al regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il "GDPR") e a ogni altro requisito legale applicabile; (b) fornire all'altra parte e a ogni individuo i cui dati personali siano trattati nel contesto del presente contratto la propria informativa sul trattamento dei dati personali. All'uopo, l'informativa *privacy* predisposta da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è allegata al presente contratto e ne costituisce parte integrante.

Articolo 24

Trasparenza

- 1) L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) con riferimento alla gara in premessa, dichiara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 ss. del Trattato CE e gli artt. 2 ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
- 2) Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lett. c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, con diritto da parte di RSM di agire per il risarcimento di tutti gli eventuali danni.

Art. 25

Elezione del domicilio e rappresentante dell'Appaltatore

- 1) Agli effetti del presente Contratto e per tutta la durata dei servizi l'Appaltatore elegge il proprio domicilio in [●].
- 2) Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'appalto dovrà essere significato immediatamente alla Committente, con formalizzazione tramite lettera raccomandata A/R o PEC entro tre giorni dall'avvenuto cambiamento.
- 3) Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal presente Contratto sono eseguite dal Direttore dell'esecuzione, ovvero dal Responsabile del procedimento che sia anche Direttore dell'esecuzione, a mezzo di comunicazioni di Posta Elettronica Certificata – PEC, inviate all'indirizzo PEC (ovvero all'e-

mail, in caso di Appaltatore straniero) dell'Appaltatore in sede di partecipazione alla Procedura.

Articolo 26

Foro competente

- 1) Qualsiasi controversia eventualmente insorta tra le parti in relazione al presente Contratto, ivi comprese quelle inerenti alla relativa validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.

Articolo 27

Oneri fiscali e spese contrattuali

- 1) Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico a RSM per legge.
- 2) L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di che trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, al presente Contratto o dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore.

Articolo 28

D. Lgs. n. 231/2001, Governance, Patto di integrità e Protocollo d'intesa

28.1 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ss. mm. e ii. (di seguito il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati dai propri dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso, l'Appaltatore dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i "Reati") e si impegna ad informare immediatamente Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti.

L'Appaltatore prende atto, inoltre, che RSM ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il "Modello 231"), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative sanzioni, nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicato sul sito della società nella sezione "Società Trasparente".

L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, in proprio e per conto del proprio personale, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare i Reati (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto, del Modello 231 adottato dalla Società e del Codice Etico, nonché del suddetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Modello 231 e il Codice Etico sono pubblicati sul sito istituzionale della Società, sezione "governance", al seguente link: <https://romamobilita.it/it/azienda>.

La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà RSM a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

28.2 L'Appaltatore dà, altresì, atto che il "Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" allegato n. 7) alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 139 del 29 aprile 2022 - Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2023-2024, e il Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale, ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati.

28.3 Mediante la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore si impegna:

a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti, anche mediante le più opportune attività di informazione e formazione, un comportamento conforme alle prescrizioni degli atti richiamati nei precedenti capoversi. E comunque, a garantire un comportamento tale da non esporre RSM ad alcun rischio di applicazione delle sanzioni;

a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione di cui venisse a conoscenza rispetto alle prescrizioni contenute nei suindicati atti;

La violazione di detti impegni comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ..

Articolo 29

Clausola finale

- 1) Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone

negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme; in ogni caso, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

- 2) L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
- 3) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto da parte di RSM non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima Committente si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
- 4) Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma li, [●][●].....

Letto, firmato e sottoscritto,

(per la Committente)

[●][●][●][●][●][●]...

(per l'Appaltatore)

[●][●][●][●][●].

Art. 32

Clausole Vessatorie

A norma e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. l'Appaltatore, con le sottoscrizioni del presente atto, approva specificatamente i seguenti articoli del presente Contratto:

- Art. [●]

[●][●][●][●][●][●][●][●][●][●]..;

Roma li, [●][●].....

Letto, firmato e sottoscritto,

(per la Committente)

[•][•][•][•][•][•]...

(per l'Appaltatore)

[•][•][•][•][•].